TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 5

Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti per il personale coniugato:

a) del 10 per cento se l'altro coniuge non capo famiglia sia dipendente statale;

b) del 50 per cento se l'altro coniuge, non capo famiglia, sia dipendente statale e risieda nella stessa sede, del 20 per cento se invece risieda in altra sede. Al coniuge non capo famiglia non competono le maggiorazioni per i figli.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 10 novembre 1954, n. 1142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni-1954/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it